

DICHIARAZIONI

Contributo perequativo: modello Redditi 2021 entro il 30 settembre

di **Federica Furlani**



L'[articolo 1, commi da 16 a 27](#), del **Decreto Sostegni-bis** ha istituito un **contributo a fondo perduto, con finalità perequative**, a saldo dei precedenti contributi già riconosciuti ai contribuenti, con i quali si cumula.

I requisiti necessari per poterlo richiedere, con apposita istanza, sono:

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- essere **titolari di reddito agrario** ([articolo 32 Tuir](#)) con partita Iva o svolgere **attività di impresa, arte o professione** con ricavi ([articolo 85, comma 1, lett. a e b Tuir](#)) o compensi ([articolo 54, comma 1, Tuir](#)) **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto (quindi **2019** per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare);
- **aver peggiorato il risultato economico d'esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019**, in misura pari o superiore alla **percentuale** stabilita con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve ancora essere adottato**. È invece stato emanato il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (n. 227357 del 04.09.2021)** che ha individuato i **campi delle dichiarazioni dei redditi** relativi ai suddetti periodi d'imposta necessari a determinare gli **ammontari dei risultati economici d'esercizio** da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo. Ad esempio, per quanto riguarda le **società di capitali** sarà necessario confrontare l'importo indicato nel **rigo RF 63, col. 1 (modulo 1) "Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite"** nei due modelli Redditi 2021 e Redditi 2020.

L'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che sarà stabilita anche questa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **alla differenza del risultato**

economico d'esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019 come sopra determinato, ed è riconosciuto **al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti nel periodo emergenziale**, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- [articolo 25 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio);
- [articoli 59 e 60 D.L. 104/2020](#) (Decreto Agosto);
- [articoli 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020](#) (Decreto Ristori);
- [articolo 2 D.L. 172/2020](#) (Decreto Ristori-quater);
- [articolo 1 D.L. 41/2021](#) (Decreto Sostegni);
- [articolo 1, commi da 1 a 3, Decreto Sostegni-bis](#) (contributo automatico);
- [articolo 1, commi da 5 a 13, Decreto Sostegni-bis](#) (contributo alternativo).

Inoltre, l'importo del contributo perequativo **non può essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro**.

Per quanto riguarda il **decreto attuativo** che deve individuare la **percentuale minima del peggioramento** del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo perequativo e la **percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici** dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso, si evidenzia che con **risposta dell'8 settembre all'interrogazione parlamentare n. "5-06619"** è stato precisato che lo stesso **sarà emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021**, in considerazione del fatto che dette percentuali verranno determinate tenendo conto dei dati indicati nelle **dichiarazioni dei redditi** (modello Redditi 2021), che obbligatoriamente, per poter richiedere il contributo, andranno **trasmesse anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria** (30 novembre), ovvero **entro il prossimo 30 settembre** (termine differito rispetto all'originario 10 settembre, con **comunicato stampa n. 172 del 7 settembre scorso**).

Inoltre, con ulteriore provvedimento saranno approvati il **modello e le istruzioni**, con modalità e termini, dell'**istanza per il riconoscimento del contributo** a fondo perduto, che dovrà essere trasmessa telematicamente, anche per il tramite di un intermediario, nella quale potrà anche essere indicata l'eventuale volontà di riconoscimento del contributo stesso sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzarsi in compensazione con modello F24 ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Si sottolinea che il contributo perequativo, al pari degli altri contributi emergenziali, **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del **computo degli interessi passivi** e delle altre **componenti negative** di reddito deducibili dal reddito d'impresa ai sensi degli **articoli**, rispettivamente, [61](#) e [109, comma 5, Tuir](#).